



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste

Determina n. 127 del 09/06/2020

Prot. 948 del 09/06/2020

CIG: ZEF2D3E039

SU PROPOSTA DEL RUP: Antonella Tellan

OGGETTO: Cap. 2287. Determina di affidamento fornitura mascherine chirurgiche monouso e mascherine FFP2 - emergenza COVID-19.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli operatori”, in particolare i punti 3 e 4;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)”;

Atteso che la dianzi citata direttiva disciplina, fra l’altro, le procedure per l’acquisizione di lavori, di forniture di beni e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 e precisato che l’affidamento diretto può essere disposto *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*;

Visti:

- l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali”;

Visto l’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente i “Principi in materia di Trasparenza”;

Visto l'art. 32, comma 2, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede “*nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia, in particolare il punto 4.1.3. “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale ha disposto che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto il Regolamento di contabilità ed in particolare l'art.14, il quale detta disposizioni in ordine agli atti comportanti spesa a carico del Bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali avente i seguenti elementi: a) oggetto della spesa; b) modalità di esecuzione della spesa (determina a contrarre); c) importo previsto; d) imputazione della spesa; e) indicazione del creditore;

Valutato che, a favore dell'affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo ed alla peculiarità dell'esigenze contingenti legate all'emergenza sanitaria Coronavirus e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

Preso atto che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con nota prot.n. 7094 datata 8 aprile 2020 ha individuato, per la situazione epidemiologica da COVID-19, alcuni strumenti di protezione individuale a tutela del personale e degli utenti dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Considerato che fra gli strumenti di protezione personale è prevista, tra l'altro, l'acquisizione di mascherine monouso;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Atteso che la tutela negli ambienti di lavoro è finalizzata ad incrementare l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 da attuarsi nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Considerato, altresì, che l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela della salute sia dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008) sia degli utenti esterni, anche occasionali;

Vista la direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

Visti i DPCM sulle ulteriori misure urgenti di prevenzione della diffusione del Coronavirus;

Dato atto che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019), non sussiste l'obbligo di ricorrere al MePA in quanto l'importo oggetto della prestazione è inferiore a € 5.000,00;

Visto il preventivo (acquisito al prot. n. 933/2020) formulato dalla Farmacia Alla Maddalena Dott. Andrea Catania che prevede una spesa complessiva di Euro 560,00 (esente IVA) per la fornitura di n. 1000 mascherine chirurgiche monouso al prezzo unitario di Euro 0,50 e 12 mascherine FFP2 al prezzo unitario di 5,00 Euro per le necessità del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che l'importo complessivo come da preventivo formulato risulta congruo ed è proporzionale allo scopo dell'acquisto nel rispetto del prezzo calmierato (mascherine chirurgiche monouso) stabilito con ordinanza n. 11 del 26/04/2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Precisato che tale onere è imputato al capitolo di spesa n. 2287 “*Spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio, restauro mobili -*

noleggior macchine e impianti” – PG 30 - come da nota di autorizzazione Segretario Delegato per i TT.AA.RR., prot. n. 7622 del 24.04.2020 che presenta la voluta disponibilità;

Ritenuto, pertanto,

- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, stante il carattere di necessità ed urgenza, la fornitura di 1.000 mascherine chirurgiche monouso e 12 mascherine FFP2 per il fabbisogno del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia alla ditta Farmacia Alla Maddalena Dott. Andrea Catania C.F. CTNNDR84M15E098N P.I. 01223910322, con sede legale in Via dell’Istria 33, Trieste (TS), per l’importo di Euro 560,00 (esente IVA);
- il carattere di urgenza dell’acquisto, il prezzo calmierato, la fornitura una tantum, la tipologia del fornitore (farmacia) di non richiedere la cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di corrispondere il pagamento con la formula dell’impegno contemporaneo;

Dato atto che il dettaglio di spesa relativo al capitolo 2287 “Spese per l’acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggior, restauro mobili - noleggior macchine e impianti” – PG 30 – giusta autorizzazione Segretario Delegato per i TT.AA.RR., prot. n. 7622 del 24.04.2020 – è, tenuto delle variazioni oggettive di mercato e di negoziazione, rideterminato come di seguito:

Fondi - Autorizzazione prot. n. 7622 del 24.04.2020			
<i>Descrizione</i>	<i>Importi autorizzati</i>	<i>Importi utilizzati</i>	<i>Importi disponibili</i>
Gel igienizzante	159,48	98,50*	60,98
Mascherine monouso	1.098,00	300,00*	798,00
Mascherine FFP2	122,00	0,00*	122,00
Guanti	50,52	38,28*	12,24
Totali	1.430,00	436,78	993,22

*Esente IVA

Precisato che la spesa rientra nell’ambito dell’importo autorizzato di complessivi Euro 1.430,00 e nell’ambito dell’importo rimanente disponibile di Euro 993,22, calcolato a fronte della fornitura dei guanti monouso, gel igienizzante mani e mascherine chirurgiche monouso già affidata;

Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZEF2D3E039;

Preso atto dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, della dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari e del Patto di Integrità Anticorruzione;

Acquisito il DURC e preso atto che con nota n. 12/2020 del 6 maggio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato espressamente che dalla “modifica del comma 2 dell’art. 103” (DL Cura Italia 18/2020) “per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza”, consegue la proroga “al 29 ottobre 2020” della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

Verificata l’assenza di annotazioni nel Casellario ANAC relative all’operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata;

Dato atto che con riferimento al contratto di cui trattasi non si applica lo *stand still* ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di avviare le prestazioni in via d’urgenza in pendenza di stipula del contratto;

Vista la Determinazione S.G. n. 77 del 23.08.2019 “Programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022 (art. 21 d.lgs. n.50/2016). Individuazione del RUP”, con la quale è stata individuata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento di appalto di lavori, di forniture e servizi d’importo inferiore a 40.000,00 Euro, la Dott.ssa Antonella Tellan, appartenente alla Area III-F2 profilo professionale “Funzionario”, in possesso dei requisiti professionali necessari;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo e precisare che il presente atto assume in maniera equivalente la rilevanza delle determina a contrarre;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Farmacia Alla Maddalena Dott. Andrea Catania C.F. CTNNDR84M15E098N P.I. 01223910322, con sede legale in Via dell'Istria 33, Trieste (TS), per l'importo di Euro 560,00 (esente IVA) per la fornitura di n. 1000 mascherine chirurgiche monouso al prezzo unitario di Euro 0,50 e 12 mascherine FFP2 al prezzo unitario di 5,00 Euro per le necessità del Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia;
- 3) di dare atto che, considerato il carattere di urgenza dell'acquisto, il prezzo calmierato, la fornitura una tantum, la tipologia del fornitore (farmacia), non si richiede la cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs n. 50/2016;
- 4) di precisare che l'onere è imputato al capitolo di spesa n. 2287 "*Spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio, restauro mobili - noleggio macchine e impianti*" – PG 30 - come da nota di autorizzazione Segretario Delegato per i TT.AA.RR., prot. n. 7622 del 24.04.2020, che presenta disponibilità residua pari a € 993,22;
- 5) di dare atto che la spesa è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo della fornitura di cui trattasi;
- 6) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata;
- 7) con riferimento al contratto di cui trattasi non si applica lo *stand still* ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e che l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di avviare il servizio in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto;
- 8) di corrispondere il pagamento con la formula dell'impegno contemporaneo;
- 9) di dare atto che il pagamento sarà disposto in favore della ditta beneficiaria sulla base del riscontro di regolare esecuzione della fornitura, e a seguito presentazione di idoneo documento contabile e previa verifica di regolarità contributiva;
- 10) di confermare quale R.U.P. la Dott.ssa Antonella Tellan, appartenente all'Area III Fascia F2, Profilo Professionale "Funzionario", in possesso dei requisiti professionali necessari;
- 11) di individuare la Dott.ssa Marianna Orsini quale Supervisore del TAR per la gestione della menzionata fornitura e l'accertamento dell'esatta esecuzione. A tale proposito si demanda al RUP la correlata informazione all'interessata;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al decreto contabile, all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria - UCBR per i conseguenti riscontri e per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016.

Antonino Di Martino